



COMUNE DI CERVETERI
PROVINCIA DI ROMA

**Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento
del Consiglio tributario**

*(art. 18, comma 2, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2010, n. 122)*

***Approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 49 in data 30 settembre 2010***

***Il Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale in data 25/10/2010 per
15 giorni consecutivi ed è entrato in vigore il 01/12/2010***

INDICE

Capo I – Istituzione e compiti del Consiglio tributario

Articolo 1 – Quadro normativo

Articolo 2 – Oggetto del regolamento

Articolo 3 – Compiti del Consiglio tributario

Capo II – Composizione ed elezione del Consiglio tributario

Articolo 4 – Composizione del Consiglio tributario

Articolo 5 – Requisiti e cause di incompatibilità

Articolo 6 – Formazione dell'elenco dei candidati

Articolo 7 – Nomina del Consiglio tributario

Articolo 8 – Durata del Consiglio tributario

Articolo 9 – Cessazione, revoca e decadenza dalla carica

Capo III – Funzionamento del Consiglio tributario

Articolo 10 – Rappresentanza del Consiglio tributario

Articolo 11 – Attività del Consiglio tributario

Articolo 12 – Obblighi dei consiglieri

Articolo 13 – Locali e mezzi del Consiglio tributario

Articolo 14 – Poteri del Consiglio tributario e rapporti con l'amministrazione

Articolo 15 – Gratuità della carica

Capo IV – Norme finali

Articolo 16 – Entrata in vigore

CAPO I
Istituzione e compiti del Consiglio Tributario

Articolo 1 – Quadro normativo

1. Il presente regolamento è espressione della riserva regolamentare riconosciuta dall'art. 117 comma VI della Costituzione ai Comuni, in ordine alla disciplina della propria organizzazione e delle funzioni loro attribuite. Applica il principio della separazione delle funzioni e l'evoluzione dell'ordinamento locale in tema di attribuzioni degli organi contenuti nel Decreto Legislativo 267/2000. E' adottato ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto.

Articolo 2 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'istituzione e la disciplina per il funzionamento del Consiglio tributario, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2010, n. 122.

2. Il Consiglio Tributario rappresenta organo consultivo dell'amministrazione comunale, chiamato a collaborare e supportare l'amministrazione medesima nello svolgimento dei compiti connessi alla partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo previsto dall'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 3 – Compiti del consiglio tributario

1. Il Consiglio Tributario è l'organo di collaborazione e consulenza della Giunta Comunale nell'attività di verifica e accertamento di natura fiscale e contributiva; ad esso sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) individuare forme di collaborazione, promuovere accordi ed intese con l'Agenzia del territorio, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 19, comma 12, del d.L. n. 78/2010;
- b) individuare forme di collaborazione, promuovere accordi ed intese con l'Agenzia delle entrate, l'INPS ed altri soggetti, istituzionali e non, al fine di rendere effettiva e concreta la partecipazione del comune all'accertamento fiscale e contributivo;
- c) individuare ambiti prioritari di controllo e formulare proposte e progetti per la partecipazione del comune all'accertamento fiscale e contributivo;
- d) esaminare annualmente, anche limitatamente a liste di soggetti selezionati, copia delle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti, al fine di segnalare elementi utili ad integrare i dati ivi contenuti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi;
- e) segnalare dati, fatti ed elementi rilevanti ai fini della determinazione degli imponibili fiscali e contributivi in caso di omissione della dichiarazione;
- f) esaminare le proposte di accertamento inoltrate dall'Agenzia delle Entrate;

2. Il Consiglio tributario può inoltre formulare pareri, osservazioni, suggerimenti e proposte in materia tributaria su richiesta della Giunta Comunale. Esso esprime inoltre parere obbligatorio ma non vincolante in ordine alle proposte di deliberazione inerenti l'ordinamento dei tributi comunali.

CAPO II

Composizione ed elezione del Consiglio Tributario

Articolo 4 – Composizione del Consiglio tributario

1. Il Consiglio tributario è composto da n.3 membri.
2. Nella prima riunione il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente e nomina il segretario.
3. Le funzioni di segretario possono essere svolte da un dipendente comunale inquadrato nella qualifica C o D all'uopo autorizzato dal Segretario Generale, su richiesta del Presidente.

Articolo 5 – Requisiti e cause di incompatibilità

1. Possono far parte del consiglio tributario cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano il godimento dei diritti civili e politici ed in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
2. Rappresentano cause di incompatibilità ed impediscono la nomina a consigliere tributario, o ne determinano la decadenza:
 - a) titolarità di cariche elettive pubbliche nel territorio comunale o incarichi presso il Comune o Società partecipate;
 - b) esercizio abituale e professionale, in proprio o per associazioni di categoria, di attività di assistenza e tutela dei contribuenti in ambito fiscale o contributivo, con o senza rappresentanza;
 - c) componenti e segretari delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado, in attività di servizio;
 - d) i magistrati, anche onorari, in attività di servizio;
 - e) dipendenti dell'Agenzia delle Entrate in attività di servizio.

Articolo 6 – Formazione dell'elenco dei candidati

1. Al fine di individuare i candidati a componente del consiglio tributario, il Comune emette apposito avviso da pubblicare all'Albo pretorio dell'ente e nell'ambito del territorio comunale tramite il servizio affissioni o altri idonei canali di comunicazione per almeno trenta giorni.
2. I soggetti interessati, entro il termine indicato nell'avviso di cui al comma precedente, devono presentare apposita domanda al Comune con la quale dichiarano il possesso dei requisiti previsti e l'assenza di cause di incompatibilità. Alla domanda deve altresì essere allegato apposito *curriculum vitae* volto ad acquisire informazioni utili in merito agli studi ed alla competenza professionale del candidato.
3. Sulla base delle domande presentate e previa istruttoria inerente il possesso dei requisiti necessari nonché l'assenza di cause di incompatibilità, il Comune predispose apposito elenco dei candidati alla nomina.
4. L'elenco dei candidati ha una validità di tre anni e potrà essere utilizzato anche successivamente all'elezione, per eventuali sostituzioni che si dovessero rendere necessarie nel corso del mandato.

Articolo 7 – Nomina del Consiglio tributario

1. I componenti del Consiglio tributario vengono eletti dal Consiglio comunale con modalità analoghe a quelle del Collegio dei Revisori dei Conti dell'ente, tra i soggetti inclusi nell'elenco di cui al precedente articolo 6.

2. La nomina è effettuata sulla base della competenza professionale posseduta dai candidati e della loro capacità rappresentativa delle professioni presenti sul territorio.
3. I Consiglieri nominati devono far pervenire l'accettazione della carica, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notifica della partecipazione di nomina.
4. I Consiglieri tributari non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.

Articolo 8 – Durata del Consiglio tributario

1. Il Consiglio tributario resta in carica per l'intero mandato del Sindaco che lo ha nominato e decade con la cessazione a qualsiasi titolo del mandato sindacale.
2. Nei casi di cessazione, revoca e decadenza dalla carica di consigliere tributario, il Sindaco procede alla sua sostituzione. In tal caso i nuovi consiglieri decadono contemporaneamente a quelli in carica.
3. Il consiglio tributario, per il principio della continuità amministrativa, assolve le sue funzioni fino all'accettazione della carica di tutti i membri del nuovo consiglio tributario e, comunque, per un periodo massimo di 45 giorni dalla data di proclamazione del nuovo Sindaco.

Articolo 9 – Cessazione, revoca e decadenza dalla carica

1. Il consigliere tributario cessa dalla carica per:
 - a) scadenza del mandato sindacale;
 - b) revoca;
 - c) dimissioni volontarie;
 - d) decadenza;
 - e) impossibilità di svolgere il proprio mandato per un periodo di tempo continuativo superiore a 150 giorni. Il presidente ne dà comunicazione all'ente entro cinque giorni da momento in cui viene a conoscenza dell'impedimento.
2. Il consigliere scaduto prosegue la propria attività sino alla nomina dei successori, e comunque non oltre 45 giorni dalla proclamazione del nuovo Sindaco;
3. Il consigliere tributario viene revocato dall'incarico per grave inadempienza nell'espletamento delle sue funzioni nonché per violazione degli obblighi di cui all'articolo 12. Il Sindaco prima di procedere alla revoca contesterà i fatti al consigliere tributario, assegnando un termine di 10 giorni per le controdeduzioni. Il Sindaco, ove ritenesse sussistere le condizioni, procede alla revoca, sentita la conferenza dei capigruppo del Consiglio Comunale.
4. Le dimissioni sono indirizzate al Sindaco, sono immediatamente operative ed irrevocabili con la presentazione al protocollo comunale.
5. Il consigliere decade dall'incarico:
 - per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a quattro sedute consecutive del consiglio, su proposta del Presidente;
 - per sopravvenienza delle cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico di cui al precedente articolo 5.

CAPO III
Funzionamento del Consiglio tributario

Articolo 10 – Rappresentanza del Consiglio tributario

1. Il Consiglio tributario è rappresentato, in tutte le istanze, dal suo presidente. Quest'ultimo funge da unico referente nei rapporti tra il comune ed il consiglio medesimo.

Articolo 11 – Attività del Consiglio tributario

1. L'attività del Consiglio tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso deliberazioni approvate a maggioranza dei componenti. La sottoscrizione dei pareri, relazioni ed ogni altro atto da parte del presidente attesta la provenienza dell'atto medesimo dall'organo nella sua collegialità.

2. La convocazione del consiglio è disposta dal presidente, anche su richiesta del Sindaco, del Presidente del Consiglio Comunale ovvero del responsabile del servizio tributi, senza l'osservanza di particolari formalità.

3. Le sedute del Consiglio Tributario sono riservate. Esse sono valide con la partecipazione di almeno la metà dei componenti. In caso di assenza del presidente, le sue funzioni saranno assunte dal consigliere più anziano di età.

4. Alle sedute del consiglio tributario assiste anche il segretario, nominato dal Presidente e scelto anche tra i dipendenti comunali, con il procedimento di cui al precedente articolo 4. In sua assenza il Presidente può allo scopo designare un componente. Possono inoltre assistere, senza diritto di voto, il Sindaco o suo delegato ed il responsabile del servizio tributi.

Articolo 12 – Obblighi dei consiglieri

1. I consiglieri tributari sono tenuti al più scrupoloso rispetto del segreto d'ufficio per quanto riguarda la conoscenza di qualsiasi dato e notizia riguardante i contribuenti. A tal fine nessun documento d'ufficio o copia di esso, oggetto di esame da parte del consiglio tributario, potrà essere da questo rilasciato o utilizzato per fini diversi da quelli per i quali sono stati acquisiti. La violazione del segreto d'ufficio comporta la decadenza dalla carica oltre a tutte le conseguenze di legge.

2. È fatto obbligo ai consiglieri tributari di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardano o che riguardano il coniuge, i parenti ed affini fino al 3° grado, coloro che hanno rapporti di debito e credito, coloro che hanno rapporti gerarchici di lavoro e di dipendenza. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa deliberazione.

Articolo 13 – Locali e mezzi del consiglio tributario

1. Il Consiglio tributario ha sede presso gli uffici del Comune, in idonei locali per le proprie riunioni e per la conservazione della documentazione.

2. Ai componenti del Consiglio tributario viene assegnata apposita casella di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni istituzionali.

Articolo 14 – Poteri del Consiglio tributario e rapporti con l'amministrazione

1. Tutte le decisioni assunte dal consiglio tributario in attuazione dei compiti previsti dall'articolo 3, comma 1, vengono tempestivamente trasmesse al Comune, il quale è tenuto a darvi seguito nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti. A tal fine il Comune informa il Presidente del consiglio tributario sullo stato di attuazione delle decisioni assunte nonché su tutto quanto rientra nelle funzioni attribuite al consiglio medesimo.
2. Nel caso in cui il Comune non intenda conformarsi alle decisioni del Consiglio tributario deve darne adeguata motivazione. Le proposte formulate dal Consiglio tributario che comportano impegni di spesa o necessitano di misure organizzative sono attuate dai competenti organi comunali nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica.
3. Per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa alle sue funzioni il consiglio tributario si avvale del supporto tecnico degli uffici comunali. A tal fine i referenti sono:
 - a) per il Consiglio Comunale, il Presidente;
 - b) per la Giunta Comunale, il Sindaco o l'assessore con delega ai tributi;
 - c) per gli uffici comunali, il responsabile/dirigente del servizio tributi.
4. Il Presidente del consiglio tributario, nell'esercizio delle sue funzioni:
 - a) può accedere agli atti e documenti del Comune previa comunicazione anche verbale al segretario generale.
 - b) riceve la convocazione del Consiglio comunale con l'elenco dei punti all'ordine del giorno;
 - c) partecipa, quando invitato, alle sedute del Consiglio, della Giunta, delle commissioni comunali, a richiesta dei rispettivi presidenti;
 - d) può convocare, per avere chiarimenti, i responsabili dei servizi, previa comunicazione al segretario generale;

Articolo 15 – Gratuità della carica

1. La carica di consigliere tributario è gratuita e non dà diritto ad alcun compenso.
2. E' riconosciuto a titolo di rimborso spese forfettario un gettone individuale di presenza pari a quello previsto per i consiglieri comunali a seduta, al lordo delle ritenute di legge.
3. La conseguente spesa farà carico sulle quote di maggior gettito dei tributi erariali devoluti al Comune ai sensi dell'art. 18 del D.L. 78/2010 e relativa legge di conversione e sarà erogata solo ad avvenuto accreditamento di tale devoluzione.
4. La spesa relativa ai gettoni di presenza non potrà comunque essere mensilmente nel complesso superiore al 25% dell'indennità di carica riconosciuta al Sindaco.

CAPO IV Norme finali

Articolo 16 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, in conformità all'art. 71 del vigente Statuto, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.